



Circolare n.04 del 16 gennaio 2026

VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO D'IMPOSTA

Con l'apertura del periodo d'imposta 2026 occorre verificare:

1. la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:

☐ la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;

☐ le liquidazioni trimestrali IVA, da parte di imprese e lavoratori autonomi;

2. la percentuale del *pro rata* generale “definitivo” ai fini IVA per l'anno 2025 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2026 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

IL RISPETTO DEI LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

L'art. 18, D.P.R. n. 600/1973, prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

➡ Per i soggetti che producono un reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti) il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

☐ 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;

☐ 800.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali iva (ordinariamente 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 800.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

Tenuta della contabilità semplificata	va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente
Effettuazione delle liquidazioni trimestrali IVA	va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente

Va rammentato che ai sensi dell'art. 66, TUIR e dell'art. 18, D.P.R. n. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2025 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2025 se adottano il criterio della registrazione.



DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI DEI CONTI

➡ Si ricorda che le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “*da bilancio*” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell’opzione.

IL RISPETTO DEI LIMITI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

➡ Si ricorda che secondo l’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011 “*i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata*”.

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività, possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni IVA con cadenza trimestrale anziché mensile.

Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale IVA relativo all’anno nel quale la scelta è stata esercitata (per chi sceglie quindi di liquidare l’IVA a cadenza trimestrale nell’anno 2026, la compilazione del quadro VO andrà effettuata nel modello di dichiarazione Iva 2027 relativo all’anno 2026).

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

➡ L’importo di ciascuna liquidazione IVA trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

LA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DEFINITIVO PER L’ANNO 2025

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini IVA non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via *extra* contabile i conteggi per determinare la percentuale del *pro rata* definitivo di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 prevede che la quantificazione dell’IVA indetraibile da *pro rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’IVA è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente. Soprattutto per coloro che liquidano l’IVA con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro rata* definitivo dell’anno 2025 costituisce il *pro rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2026. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del *pro rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente IVA indetraibile da *pro rata* costituisce un costo generale deducibile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Laura Locatelli